

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 118 del 25 luglio 2023

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2017, N. 3 (NORME PER LA PREVENZIONE ED IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO E DELLA DIPENDENZA DA NUOVE TECNOLOGIE E SOCIAL NETWORK)

Articolo 1 (Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 3/2017)

L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione della legge ed elenca le definizioni.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 3/2017)

L'articolo 2 disciplina le regole per l'apertura di nuove attività in particolare individua le distanze dai c.d. luoghi sensibili e le tipologie di luoghi sensibili interessati dalle disposizioni. Fornisce inoltre indicazioni di carattere generale ai comuni per l'applicazione uniforme sul territorio della legge.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 3 (Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 3/2017)

L'articolo 3 specifica il perimetro normativo di riferimento del divieto di pubblicità. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4 (Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 3/2017)

L'articolo 4 inserisce l'articolo 9 bis nella l.r. 3/2017. Nel dettaglio, si prevede la realizzazione di campagne di sensibilizzazione per favorire una corretta percezione del rischio da gioco d'azzardo e la diffusione della cultura dell'utilizzo responsabile del denaro.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione in quanto le iniziative previste dall'articolo sono attuate nei limiti delle risorse già stanziato per l'applicazione della legge regionale.

Articolo 5 (Modifica all'articolo 14 della l.r. 3/2017)

L'articolo 5 elenca le violazioni e le relative sanzioni da applicare e l'ente responsabile della loro applicazione. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 6 (Disposizioni finali e transitorie)

L'articolo 6 disciplina le disposizioni transitorie e l'entrata in vigore della legge. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 7 (Invarianza finanziaria)

La disposizione attesta l'invarianza finanziaria della legge dalla quale non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Articolo 8 (Abrogazioni)

La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 9 (Dichiarazione d'urgenza)

La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.